

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 38

Riunione del 17 febbraio 2010

33.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- PIVATO ANDREA - n.q. Presidente p.t. A.S.D. TEAM VOLLEY
- A.S.D. TEAM VOLLEY 2007 n. p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente-relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per aver proceduto al tesseramento *on line* dell'atleta Marchesan Gabriella senza che tale atleta avesse mai sottoscritto il relativo "modulo L" relativo al prestito della medesima dalla ASD TEAM VOLLEY 97 alla ASD TEAM VOLLEY 2007.

Dall'esame della documentazione emerge che il Presidente dell'odierna incolpata aveva proceduto ad inoltrare il tesseramento *on line* nella convinzione che l'atleta avrebbe avallato con la sua firma l'accordo relativo al suo prestito intervenuto fra le società ASD TEAM VOLLEY 97, cedente, e ASD TEAM VOLLEY 2007, cessionaria.

La Marchesan Gabriella, invece, non riteneva di aderire all'accordo, sicché il "modulo L" relativo al suo prestito per la stagione 2009/2010 rimaneva sprovvisto dell'essenziale firma dell'atleta.

Ai presidenti delle due Società non rimaneva che chiedere congiuntamente la revoca del prestito che frattanto era stato omologato dall'ufficio tesseramento a seguito dell'invio telematico effettuato dal presidente della società cessionaria, l'odierno incolpato Sig. Pivato Andrea.

./.

Ciò basta a fondare la responsabilità disciplinare in capo al Pivato Adrea, per aver contravvenuto, quale Presidente della Società ASD TEAM VOLLEY 2007, cessionaria dell'atleta Marchesan Gabriella, al precipuo obbligo di premunirsi della firma dell'atleta prima di procedere al tesseramento *on line*.

Il ravvedimento del medesimo che pochi giorni dopo l'illecito disciplinare procedeva di fatto ad autodenunciarsi rappresentando all'Ufficio Tesseramento la riferita omissione, nonché il suo comportamento processuale (intervenuto innanzi alla Commissione si assumeva ogni responsabilità), giustificano l'applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura.

Alla responsabilità del tesserato segue invece ex artt. 55 n.3 lett. a) Reg. Giur. e 2 R.A.T., quella della Società in persona del Presidente *pro tempore*.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

- dispone applicarsi nei confronti di PIVATO ANDREA, n.p. Pres. ASD TEAM VOLLEY 2007, la sanzione disciplinare dell'ammonizione;
- dispone applicarsi nei confronti della ASD TEAM VOLLEY 2007 n.p. Presidente p.t. la sanzione disciplinare di Euro 100,00 di multa.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma, 1 marzo 2010